

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 13

Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie. Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

(BURC n. 41 del 26 maggio 2021)

Art. 1

(Integrazione all'articolo 5 della [l.r. 21/2010](#))

1. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 5 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è aggiunto il seguente: "4-quinquies. Gli interventi di cui al presente articolo, necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica e sull'accessibilità, nonché per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del [d.p.r. 380/2001](#)".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.